



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

Indice

TITOLO I Parte Generale

Art. 1 – *Oggetto del Regolamento*

Art. 2 – *Regolamento e tariffe*

Art. 3 – *Domanda di occupazione*

Art. 4 – *Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione*

Art. 5 – *Obblighi del concessionario*

Art. 6 – *Decadenza della concessione o dell'autorizzazione*

Art. 7 – *Revoca delle concessioni e autorizzazioni*

Art. 8 – *Rinnovo*

Art. 9 – *Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico*

Art. 10 – *Autorizzazione ai lavori*

Art. 11 – *Occupazioni con ponti, steccati, pali ecc.*

Art. 12 – *Occupazioni con tende e tendoni*

Art. 13 – *Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio*

Art. 14 – *Rimozione dei materiali relativi a occupazioni abusive*

TITOLO II Disciplina Tariffaria

Art. 15 – *Classificazione del Comune*

Art. 16 – *Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche*

Art. 17 – *Occupazioni permanenti soggette al pagamento*

Art. 18 – *Tariffe*

Art. 19 – *Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo*

Art. 20 – *Passi carrabili*

Art. 21 – *Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa*

Art. 22 – *Occupazioni temporanee – disciplina e tariffa*

Art. 23 – *Esenzione dalla tassa*

Art. 24 – *Denuncia e versamento*

TITOLO III Modalità di Esecuzione del Servizio e Norme Finali

Art. 25 – Principi generali

Art. 26 – Norme finali e transitorie

TITOLO I

Parte Generale

art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II articoli da 38 a 57 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
- 2) Le modalità per la richiesta, il rilascio, la decadenza, la revoca ed il rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché l'applicazione delle tariffe sono disciplinate dal capo II del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive. modificazioni, e dal presente regolamento.
- 3) Ai fini del presente Regolamento, per “Ufficio competente” si intende l'ufficio e/o gli uffici competenti, sulla base delle attività e/o procedimenti individuate dalla Giunta comunale negli atti di organizzazione e programmazione”.

art. 2

Regolamento e tariffe

- 1) Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere modificate entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio del medesimo anno ed il giorno successivo alla deliberazione per la tassa temporanea.
- 2) In caso di mancata deliberazione entro il termine di cui al comma 1 le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

art. 3

Domanda di occupazione

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda può essere trasmessa tramite il servizio postale, tramite posta elettronica certificata oppure consegnata all'Ufficio Protocollo.
In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la precedenza nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
- 2) La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende, eventualmente eseguire, la modalità d'uso;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune, nella misura che è determinata dall'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione.
- 3) La domanda deve essere corredata, quando occorre, dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria della pratica. Al fine del rilascio degli atti autorizzativi di cui al comma 1, dovranno essere acquisiti preventivamente, se necessari, i pareri dell'ufficio tecnico comunale e del servizio polizia municipale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati.

art. 4

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

- 1) L'ufficio competente, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
- 2) Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4 del presente articolo, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o delle autorizzazioni.
- 3) La concessione o l'autorizzazione deve indicare il tipo di occupazione, la durata, la superficie e viene accordata:
 - a) senza pregiudizi di diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi eventualmente permessi;
 - c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
- 4) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
- 5) Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e di ripristinare lo stato preesistente del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
- 6) L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o autorizzazione di carattere permanente deve consegnare al contribuente il modello per la denuncia della tassa e trasmettere copia del provvedimento all'Ufficio Tributi del Comune entro 5 giorni dal rilascio della stessa.

art. 5

Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

- 2) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3) E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato.
- 4) Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

art. 6

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

art. 7

Revoca delle concessioni e autorizzazioni

- 1) E' sempre consentita la revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'inosservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse, circolazione stradale ed emergenze di protezione civile.
- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
- 3) La revoca di concessioni o autorizzazioni per le motivazioni di cui ai commi precedenti concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
- 4) La decadenza della concessione o autorizzazione per le cause previste dall'art. 6 del presente regolamento non dà diritto al rimborso della tassa pagata.

art. 8

Rinnovo

- 1) I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa domanda e rilascio di nuovo provvedimento
- 2) Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

- 3) Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

art. 9

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

- 1) Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.
- 2) L'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee o condutture, riguardanti il tracciato delle stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

art. 10

Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso della concessione o dell'autorizzazione dei lavori.

art. 11

Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 6 ore diurne, per le quali è dovuta semplice comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.

art. 12

Occupazioni con tende e tendoni

- 1) Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è necessaria l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'ufficio competente può disporre la rimozione o sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

art. 13

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni anche temporanee ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni in materia di commercio.
- 2) In caso di mancato pagamento della tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico entro i termini previsti, l'ufficio competente provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento della tassa dovuta.

art. 14

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

- 1) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche si procede ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 285/92 ed ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO II

Disciplina tariffaria

art. 15

Classificazione del Comune

- 1) Il Comune di Scarperia e San Piero è classificato, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, nella classe IV.

art. 16

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1) Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.
- 2) Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere o riferite a fasce orarie.
- 3) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti 2 categorie:
 - Categoria I: Centri abitati così come definiti nel Regolamento Urbanistico;
 - Categoria II: Fuori dai centri abitati come sopra definiti;
- 4) La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, questi ultimi relativi alle occupazioni del sottosuolo; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

- 5) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 6) Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

art. 17

Occupazioni permanenti soggette al pagamento

- 1) Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) tende solari, chioschi, edicole, casotti, pensiline, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano al suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrai e accessi carrabili previsti dal successivo art. 20;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, occupazioni con pali in legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi con combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - f) distributori automatici di tabacchi;
 - g) autovetture adibite a trasporto pubblico.

art. 18

Tariffe

- 1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate dal Comune.

art. 19

Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

- 1) Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo di cui alla lettera a) dell'art. 44 del Decreto Legislativo n.507/93 la tariffa è ridotta del 70%.

art. 20

Passi carrabili

- 1) Per i passi carrabili, la tariffa di cui all'art. 18 è ridotta del 50 per cento.

- 2) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti, generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 3) La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 4) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite va calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5) La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 6) Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tale caso, la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale. Tale superficie non può essere comunque superiore a mq. 10. La tariffa applicata è quella di cui al comma 1.
- 7) La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) Sono soggette a tassazione con le stesse modalità dei precedenti commi anche i passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.
- 9) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa applicata è quella di cui al comma 1.
- 10) La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a spese del richiedente.
- 11) Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere osservate anche le norme contenute nell'art. 46 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada).
- 12) Il Comune rilascia apposito cartello di divieto di sosta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. 3a del D.P.R. 495 del 16.12.1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione al momento della consegna del cartello.

art. 21

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

- 1) Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, dehors od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) pali portainsegne, reclame e simili, rastrelle per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
 - g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
 - h) mercanzie e materiali di qualsiasi specie destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

art. 22

Occupazioni temporanee - disciplina e tariffa

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 16 del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
- 2) La tassa si applica a giorno a metro quadrato o a metro lineare in base alle tariffe deliberate dal Comune.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.
- 4) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore ad un anno, si applica la tariffa dovuta alle occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- 5) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 6) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e la superficie è calcolata ai sensi dell'art.16 comma 6 del presente Regolamento.

- 7) Per le occupazioni temporanee per fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93 la tariffa è ridotta del 50%.
- 8) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
- 9) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50% e la riscossione avviene mediante convenzione.
- 10) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è applicata nella misura stabilita per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.
- 11) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
- 12) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%.
- 13) Le tariffe per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30%;
- 14) Per le occupazioni realizzate da esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercato settimanale si applica la stessa modalità di pagamento sia per i titolari di posteggio che per gli spuntisti e si applicano per entrambe le categorie le riduzioni previste dal presente Regolamento.
- 15) La riduzione dell'80% della tariffa ordinaria si applica, altresì, alle occupazioni temporanee per le manifestazioni di promozione e/o sviluppo sociale e/o economico, di natura ricreativa, assistenziale, previdenziale, sanitaria, educativa e di ricerca scientifica, da chiunque effettuate, a condizione che la manifestazione sia patrocinata dal Comune con apposito atto.

art. 23

Esenzione dalla tassa

- 1) Sono esenti del pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507/93. In particolare, si considerano occasionali ai sensi dell'art. 49 comma 1 lett.d) le seguenti occupazioni :
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore

art. 24

Denuncia e versamento

- 1) Gli adempimenti connessi alla denuncia avvengono con le modalità di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0,49 euro o per eccesso se è superiore.
- 2) Per le occupazioni effettuate nell'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di assegnatari di posteggio, il pagamento della tassa avverrà con cadenza semestrale entro e non oltre il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno rispettivamente per il primo e per il secondo semestre.
- 3) Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296 del 27 dicembre 2006, non si fa luogo al versamento dell'imposta o del tributo qualora la somma da versare non superi l'importo di 2,00 euro

TITOLO III

Modalità di esecuzione del servizio e norme finali

art. 25

Principi generali

- 1) Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa può essere gestito in forma diretta o in concessione a terzi.
- 2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
- 3) In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonchè di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

Art. 26

Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni;
- 2) Fino all'adozione del Regolamento Urbanistico del Comune di Scarperia e San Piero, per le finalità di cui all'art. 16 comma 3 si fa riferimento al Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Scarperia e al Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di San Piero a Sieve, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 Legge Regione Toscana n. 67/2013;
- 3) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.